



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

STATO REVISIONE DOCUMENTO

00	12/06/2025	Prima Emissione
Rev.	Data	Causale

SOMMARIO

1.	<i>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</i>	4
1.1.	<i>Fondamento normativo</i>	4
1.2.	<i>Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001</i>	4
1.3.	<i>Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa</i>	4
1.4.	<i>Interesse e/o vantaggio dell’Ente</i>	5
1.5.	<i>Reati presupposto</i>	5
1.6.	<i>Sanzioni</i>	10
1.7.	<i>Misure cautelari interdittive e reali</i>	12
1.8.	<i>Condotte esimenti</i>	12
2.	<i>STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</i>	13
2.1.	<i>Obiettivi e finalità del Modello</i>	13
2.2.	<i>Approccio metodologico</i>	14
2.3.	<i>Struttura del Modello</i>	14
3.	<i>CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO</i>	17
3.1.	<i>AZEROUNO: storia e contesto aziendale</i>	17
3.2.	<i>Struttura organizzativa</i>	19
3.3.	<i>Strumenti a supporto della Direzione</i>	19
3.4.	<i>Destinatari del Modello</i>	21
3.5.	<i>Processi aziendali</i>	22
4.	<i>CODICE ETICO</i>	24
5.	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	24
5.1.	<i>Nomina e Composizione</i>	24
5.2.	<i>Durata dell’incarico e cause di cessazione</i>	24
5.3.	<i>Casi di ineleggibilità e di decadenza</i>	25
5.4.	<i>Funzioni, compiti e poteri</i>	25
5.5.	<i>Risorse dell’Organismo di Vigilanza</i>	26
5.6.	<i>Funzionamento dell’Organismo</i>	26
5.7.	<i>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza</i>	26
5.8.	<i>Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali</i>	27
6.	<i>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</i>	27
7.	<i>SISTEMA DISCIPLINARE</i>	27
8.	<i>INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE</i>	28
8.1.	<i>Inosservanza da parte degli Amministratori</i>	28
8.2.	<i>Inosservanza da parte del sindaco unico e/o della Società di revisione</i>	28

8.3. *Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, agenti, liberi professionisti, consulenti etc.)*29

9. *DIFFUSIONE DEL MODELLO*29

9.1. *Comunicazione*.....29

9.2. *Formazione*29

9.3. *Revisione*.....29

1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. Fondamento normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la quale stabilisce la diretta ed immediata responsabilità degli Enti per i fatti illeciti commessi nell’interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze.

Tale Decreto stabilisce così un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica autrice materiale del reato. Tale responsabilità sussiste anche per i reati commessi all’estero, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto. Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’agente.

Gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestono posizione di vertice. Rientrano coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente;
- soggetti sottoposti, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali. Rientrano i dipendenti, nonché tutti quei prestatori di lavoro che abbiano con l’Ente un rapporto tale da far sussistere un obbligo di vigilanza in capo ai vertici (a titolo esemplificativo fornitori, distributori, consulenti, collaboratori, c.d. parasubordinati).

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona fisica, contemporaneamente iscrive in altro specifico registro anche l’ente “investigato” e procede all’accertamento degli illeciti penale ed amministrativo simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti. In capo all’ente grava dunque un titolo di responsabilità autonomo.

1.2. Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001

Le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
 - Società di persone;
 - Società di capitali;
 - Società cooperative;
 - Associazioni con o senza personalità giuridica;
 - Enti pubblici economici;
 - Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
 - Consorzi con attività esterna.
- non si applicano ai seguenti Enti:
 - Stato;
 - Enti pubblici territoriali;
 - Enti pubblici non economici;
 - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata espressamente dal D.lgs. 231/2001 o da una legge speciale disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti;
- il fatto di reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- l’illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ossia da persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. soggetti apicali); oppure ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. sottoposti).

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa degli enti non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli apicali o sottoposti;
- gli apicali o sottoposti abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi;

- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli enti.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, di competenza del giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati, nonché il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente. Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ossia il giudice si colloca nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il fatto costituente reato al fine di accertare sia l'adeguatezza dei contenuti del Modello, sia la loro attitudine funzionale.

1.4. Interesse e/o vantaggio dell'Ente

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Invece, il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad esempio la realizzazione di un profitto) o non economico (ad esempio una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Sul significato dei termini di interesse e vantaggio, si è attribuito al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante – c.d. finalizzazione all'utilità – ed al secondo una valenza marcatamente oggettiva, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in favore di quest'ultimo – suscettibile quindi di una valutazione ex post.

1.5. Reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 sussiste unicamente per i reati espressamente previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa degli enti, anche laddove siano realizzati nelle forme del tentativo. In quest'ultimo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, gli Enti non rispondono quando hanno volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa sono di seguito indicati.

ART. 24 D.lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)

ART. 24-bis D.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Estorsione (art. 629, comma 3 C.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti alla comunicazione in relazione all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)

ART. 24-ter D.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

ART. 25 D.lgs. 231/01 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:

- Peculato (art 314, comma 1, c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari, se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p. (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ART. 25-bis D.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 25-ter D.lgs. 231/01 – Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2016/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

ART. 25-quater D.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art.270-quinquies.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Art.435 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25-quater.1 D.lgs. 231/01 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

ART. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ART. 25-sexies D.lgs. 231/01 – Abusi di mercato:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

ART. 25-septies D.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55 comma 2, D.lgs. 81/2008 – e quindi per omessa o carente valutazione dei rischi - (art. 589 c.p.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

ART. 25-octies D.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

ART. 25-octies.1 D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

ART. 25-novies D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)
- Obblighi di segnalazioni e di notifiche (art. 174 sexies legge n.633/1941)

ART. 25-decies D.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

ART. 25-undecies D.lgs. 231/01 – Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258, c. 4)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, c. 2 e 5)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3, c. 6)

ART. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

ART. 25-terdecies D.lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

ART. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401)

ART. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – Reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

ART. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/01 – Contrabbando:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs n. 141 del 26 settembre 2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs n. 141 del 26 settembre 2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40bis D.lgs. 504/1995)
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D.lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.lgs. 504/1995)
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.lgs. 504/1995)

ART. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01 – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

ART. 25–duodevicies D.lgs. 231/01 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

ART. 25–undevicies D.lgs. 231/01 – Delitti contro gli animali

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

ART. 12 Legge 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 10 L. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 "Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.L.gs n.141/2024)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

1.6. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione delle sanzioni, sono rimesse alla discrezionalità del Giudice penale chiamato a pronunciarsi sul procedimento relativo ai reati dai quali deriva la responsabilità stessa. Nella determinazione delle sanzioni, il giudice tiene conto delle condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'Ente, nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 231/2001 agli artt. 9 ss. si distinguono in:

A) Sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente. Costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

- La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Tale importo è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'articolo 12 del D.lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono riassunti nella tabella di seguito:

Riduzione	Presupposti
Sanzione ridotta della metà (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <p align="center">OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Sanzione ridotta da un terzo alla metà	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p align="center">OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Sanzione ridotta dalla metà ai due terzi	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p align="center">E</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) Sanzioni interdittive.

Alla sanzione pecuniaria, si possono aggiungere le sanzioni interdittive. Esse si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge. In particolare, esse sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- l'interruzione dell'attività aziendale può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive non si applicano qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

C. Confisca.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

D. Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di sanzione interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'Ente ha la sede principale.

1.7. Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001 può essere applicata in via cautelare una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva, che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva, è disposta in presenza dei seguenti due requisiti:

- quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, ossia quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativa oppure in caso di reiterazione degli illeciti;
- quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo. Il primo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso. Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente, nonché in relazione a somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.8. Condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente sarà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità se risultano integrate le ulteriori condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello organizzativo e di gestione, bensì dalla sua efficace attuazione, la quale deve realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati presupposto. In tal senso il D.lgs. 231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli organizzativi e di gestione devono rispondere:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- introduzione e applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo conto del tipo di attività svolta, della natura e della dimensione dell'Ente;
- previsione di verifiche periodiche e di procedure di modifica del Modello nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione.

Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà. Ne deriva che gli Enti potranno decidere di non adottare il suddetto Modello senza incorrere per ciò in alcuna sanzione, fermo restando che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta il presupposto indispensabile per poter beneficiare dell'esimente previsto dal Legislatore.

L'Ente che non ha adottato un Modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto costituente reato non potrà mai essere esonerata da responsabilità. Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione per la confisca il profitto realizzato dal reato.

In concreto l'Ente, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice etico che statuisca principi di comportamento;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di fatti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione ed in stretta connessione con le funzioni aziendali.

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Obiettivi e finalità del Modello

La Società AZEROUNO S.R.L. è consapevole che la realizzazione e l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti, più brevemente, "MOG") costituisce una facoltà e non un obbligo giuridico e che la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata. Tuttavia, AZEROUNO S.R.L. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un idoneo e adeguato Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, in quanto particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine e dei portatori di interesse coinvolti.

Il presente Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto da parte delle funzioni aziendali;
- consentire una maggiore sensibilizzazione dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e degli altri stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori, partner etc.), i quali saranno tenuti, nella conduzione delle proprie attività e/o mansioni, a comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali della Società e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati;

- costituire l'opportunità di verificare, revisionare ed integrare i processi decisionali ed operativi, nonché i sistemi di controllo, nella prospettiva di un aumento dell'efficacia e efficienza delle operazioni aziendali e di garanzia del rispetto della legge;
- realizzare una gestione organizzativa della Società più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione;
- migliorare l'ambiente interno di lavoro, valorizzando il contributo delle risorse umane al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne ed incentivando comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà;
- ridurre il rischio di commissione dei reati commessi da terzi a danno della Società stessa;
- acquisire efficacia esimente in sede processuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e tutelare il patrimonio aziendale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Mediante il presente Modello di Organizzazione e Gestione, il Codice etico, il sistema disciplinare ed ogni altra misura, procedura ed intervento che verrà ritenuto utile dagli organismi di direzione e controllo, la Società intende stabilire i principi etici in base ai quali opera in tutte le fasi procedurali. AZEROUNO S.R.L. ha individuato, e persegue, le seguenti finalità:

- formalizzare la struttura organizzativa assicurando che i poteri gestionali siano sempre coerenti all'effettiva articolazione delle funzioni aziendali, definiti, conosciuti e conoscibili sia all'interno che all'esterno e che siano evitati duplicazioni di responsabilità o vuoti di potere;
- attuare il principio della segregazione funzionale, nonché della contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza dei poteri di spesa e dei poteri di controllo della stessa, e distinguendo tra le aree dotate di capacità organizzative e gestionale;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporla al rischio della commissione dei reati presupposto di cui alla normativa in esame;
- nominare l'Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, in grado di assicurare l'attuazione efficace e corretta, nonché l'aggiornamento periodico del Modello;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti a tutti i livelli aziendali;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2. Approccio metodologico

Il lavoro di realizzazione del presente Modello di organizzazione e gestione si è sviluppato attraverso diverse fasi improntate ai principi fondamentali della documentazione e delle veridicità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata, nonché la coerenza con i dettami del D.lgs. 231/2001.

L'approccio metodologico adottato può essere così sintetizzato:

- svolgimento di interviste strutturate con le posizioni di riferimento della Società al fine di raccogliere, per i processi ed attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere i processi svolti, le funzioni dei soggetti interni/esterni coinvolti, nonché la ripartizione delle responsabilità ed il sistema dei controlli esistenti;
- esame documentale e verifica approfondita della struttura organizzativa e gestionale;
- mappatura delle aree a rischio:
 - individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative responsabilità funzionali;
 - rilevazione delle attività e dei processi sensibili ex D.lgs. 231/2001;
 - individuazione delle figure responsabili dei suddetti processi sensibili;
- elaborazione del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di gestione contenente per ogni processo/attività sensibile, il fattore di rischio, i controlli esistenti e le azioni di miglioramento;
- elaborazione di protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti per le principali attività a rischio;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza (in breve "OdV") e disciplina degli aspetti principali relativi al suo funzionamento;
- individuazione di un Sistema disciplinare e di un Codice etico;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione delle attività di monitoraggio sul funzionamento e aggiornamento del MOG;
- delineazione delle attività di informazione e formazione circa il Modello adottato.

2.3. Struttura del Modello

La Società ha predisposto un Modello di organizzazione e gestione che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti. Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno; regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di organizzazione e gestione di AZEROUNO S.R.L. è costituito da:

1. **Parte Generale**, che illustra i principi cardine del Modello, la struttura e la governance della Società, la struttura e composizione del Modello, le regole di comunicazione, diffusione, informazione e formazione del Modello, il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del D.lgs. 231/2001 e del Modello, nonché il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
2. **Valutazione rischio reati**, che individua le categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto applicabili per la Società e che contiene la mappatura delle aree a rischio e delle correlate attività sensibili;
3. **Parti Speciali**, ognuna relativa a sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e valutati, nel modulo di valutazione del rischio, come applicabili e rilevanti per la Società. Le Parti Speciali contengono - per ciascuna categoria di Reati presupposto valutata come applicabile per la Società - una sintetica descrizione degli illeciti richiamati dal Reato presupposto e anch'essi valutati, nella valutazione del rischio, come applicabili e rilevanti per la Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate, delle funzioni coinvolte e l'indicazione dei principi di comportamento e dei presidi messi in campo.
In particolare, sono state implementate le seguenti Parti speciali, a cui si rimanda:
 - Parte Speciale 1 – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - Parte Speciale 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Parte Speciale 3 – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
 - Parte Speciale 4 - Delitti contro l'industria e il commercio
 - Parte Speciale 5 – Reati societari
 - Parte Speciale 6 – Delitti contro la personalità individuale
 - Parte Speciale 7 – Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
 - Parte Speciale 8 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - Parte Speciale 9 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - Parte Speciale 10 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - Parte Speciale 11 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Parte Speciale 12 – Reati Ambientali
 - Parte Speciale 13 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 - Parte Speciale 14 – Razzismo e xenofobia
 - Parte Speciale 15 – Reati tributari
 - Parte Speciale 16 – Contrabbando
4. **Documenti connessi al Modello e costituenti Parte integrante**. Formano parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione e gestione i seguenti documenti:
 - Codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dei destinatari del Modello stesso e della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
 - sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, mansionari, etc.);
 - sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi aziendali, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato, ivi compresi le procedure facenti parte del Sistema di gestione qualità o ogni altra procedura adottata a prevenzione dei reati individuati come potenzialmente commissibili;
 - sistema organizzativo e di gestione delle risorse finanziarie;
 - Policy Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 circa la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o in violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Sulla base della valutazione condotta e riportata nel modulo di valutazione dei rischi, non sono stati ritenuti come applicabili i seguenti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 per mancanza degli elementi soggettivi/oggettivi:

- Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001: la società opera nel settore dello sviluppo e della fornitura di software e soluzioni informatiche, attività che per propria natura non rientra tra quelle tradizionalmente esposte a rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Inoltre, l'azienda non ha sede né svolge attività operative in aree geografiche notoriamente ad alto rischio sotto il profilo della criminalità organizzata, né intrattiene rapporti contrattuali con soggetti pubblici o privati operanti in settori considerati particolarmente sensibili (es. edilizia, rifiuti, movimentazione merci, logistica o appalti pubblici a rischio).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001: la società svolge attività nel settore della progettazione e fornitura di software e servizi informatici, e non opera in ambiti o contesti geopolitici a rischio, né ha relazioni commerciali o operative con Paesi o soggetti potenzialmente collegati a movimenti estremisti o ideologicamente orientati alla sovversione dell'ordine democratico. L'attività aziendale è svolta

esclusivamente in ambito civile, con finalità lecite e trasparenti, in contesti privi di qualsivoglia esposizione a fenomeni di radicalizzazione o terrorismo.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater.1 del D.lgs. 231/2001: la società non svolge attività sanitarie, sociali, educative o assistenziali e non opera in contesti o ambiti culturali, geografici o operativi in cui si siano rilevati rischi specifici legati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Inoltre, la composizione del personale, i processi aziendali e le relazioni con terzi non presentano elementi di esposizione diretta o indiretta a tale tipologia di reato
- Abusi di mercato, di cui all'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001: la società non è quotata in mercati regolamentati, non emette strumenti finanziari, né svolge attività di intermediazione o negoziazione di titoli. Inoltre, non intrattiene rapporti con soggetti coinvolti in operazioni finanziarie rilevanti o attività regolamentate dalla normativa di settore (es. Consob, Borsa Italiana).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001: la società non svolge, direttamente né indirettamente, attività inerenti a competizioni sportive, organizzazione o gestione di giochi o scommesse, né sviluppa o commercializza software collegato al gioco d'azzardo o ad apparecchi da intrattenimento. Le attività aziendali – focalizzate sulla progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche per finalità professionali e industriali – risultano strutturalmente incompatibili con le fattispecie di reato.
- Delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25–septiesdecies D.lgs. 231/2001: La società non svolge attività nel settore della tutela, gestione, intermediazione o valorizzazione di beni culturali, né possiede, gestisce o tratta beni mobili o immobili sottoposti a vincoli culturali o archeologici. Le attività aziendali – incentrate sullo sviluppo di software e servizi informatici – sono strutturalmente estranee alle dinamiche e ai contesti operativi connessi alla protezione del patrimonio culturale.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25–duodecimes D.lgs. 231/2001: La società non svolge attività nel settore del commercio, trattamento o gestione di beni culturali, né intrattiene relazioni con soggetti operanti in ambiti collegati alla tutela del patrimonio artistico, storico o paesaggistico. Inoltre, l'organizzazione non detiene né gestisce beni mobili o immobili soggetti a vincoli culturali o ambientali. Le attività aziendali, focalizzate sullo sviluppo e fornitura di software e servizi informatici, risultano quindi del tutto estranee agli ambiti oggetto delle fattispecie previste.
- Delitti contro gli animali, di cui all'art. 25–undecies D.lgs. 231/2001: la Società non opera in settori strettamente legati alla gestione, cura e commercio di animali. Le attività aziendali, focalizzate sullo sviluppo e fornitura di software e servizi informatici, risultano quindi del tutto estranee agli ambiti oggetto delle fattispecie previste.
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva), di cui all'art. 12 della Legge 9/2013: la società non opera né svolge attività nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, né intrattiene rapporti commerciali o produttivi con soggetti appartenenti a tale settore. Pertanto, l'ambito di applicazione previsto dall'art. 12 della Legge 9/2013 non ricade nel contesto operativo aziendale.
- Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 “Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”), di cui all'art. 10 della Legge 146/2006): la società non è coinvolta, né direttamente né indirettamente, in condotte configurabili come reati transnazionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, che richiedono la commissione di reati in più Stati o la partecipazione a gruppi criminali organizzati operanti su scala internazionale. L'attività aziendale, incentrata sulla progettazione e sviluppo di software, si svolge esclusivamente in ambito nazionale e/o in contesti internazionali legittimi e trasparenti, senza coinvolgimento in dinamiche criminali di natura transnazionale.

I restanti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono stati valutati come applicabili per la Società e pertanto, per ciascuno di essi, la Società ha predisposto un'apposita Parte Speciale.

3. CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA	AZEROUNO S.R.L.
FORMA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata
PARTITA IVA E CODICE FISCALE	09893580010
CODICE ATECO	62.01 – Produzione di software non connesso all'edizione
ATTIVITÀ ESERCITATA	Sviluppo di software e relativa vendita (attività principale) Corsi di formazione nel settore dell'informatica (attività secondaria)
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	Consiglio di amministrazione
ORGANI DI CONTROLLO	Società di revisione Sindaco

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dell'ambiente operativo e quindi di controllo della Società, costituito dall'insieme degli iter operativi, giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati Presupposto e di controllo sui processi sensibili.

Nell'indagare l'ambiente di controllo in AZEROUNO S.R.L. si sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:

- la struttura organizzativa e il sistema di deleghe;
- la separazione di funzioni e compiti;
- lo Statuto Sociale;
- l'implementazione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- l'implementazione del sistema di gestione qualità secondo lo standard ISO 9001;
- la vigilanza sull'adeguato assetto contabile della società (demandato alla società di Revisione);
- la presenza di specifiche procedure aziendali

3.1. AZEROUNO: storia e contesto aziendale

Azerouno è una storia di passione, innovazione e crescita. Dal primo codice scritto nel 2004 fino al traguardo dei 20 anni di Concept, abbiamo trasformato un'idea in una realtà solida e riconosciuta nel mondo del software gestionale.

2004 – Le Origini: la prima riga di codice

Tutto ha inizio con Luca Peirotti, CEO & Founder di Azerouno, che scrive la prima riga di codice di *Concept*, il software che diventerà il cuore dell'azienda.

2005 – Il primo ufficio e l'inizio di una squadra

Luca trova il suo primo spazio di lavoro a Cuneo, in Corso Galileo Ferraris. Qui si unisce a lui Gianluca Pellegrino, attuale CTO e amico di lunga data.

2006 – Il primo cliente

La svolta arriva con l'installazione di *Concept* presso MA-BO S.r.l., una carpenteria di 15 persone. Dopo le prime difficoltà, il software si rivela una risorsa indispensabile, conquistando gli utenti.

2008 – Nasce Azerouno S.r.l.

Consolidata l'idea, viene fondata ufficialmente Azerouno S.r.l., la software house che sviluppa e distribuisce *Concept*. Il nome nasce dal codice della prima azienda che fu creata all'interno del database di Concept: A01, che si basava sul binomio Azienda 01 (ovvero, la prima Azienda creata) e l'andare avanti "a zero uno", cioè digitalmente.

Dal 2010 comincia la crescita e l'espansione dell'organizzazione, tanto che nel 2022 l'espansione viene riconosciuta dal *Sole 24 Ore*, che premia l'azienda come Leader della Crescita per il secondo anno consecutivo.

La società è organizzata in quattro settori: il reparto di sviluppo chiamato "**Develop**", il reparto di assistenza clienti chiamato "**Customer Service**", il reparto vendite chiamato "**Sales**" e infine il reparto amministrativo chiamato "**Accounting**".

I prodotti sviluppati da Azerouno si rivolgono prevalentemente ad aziende metalmeccaniche in particolar modo a quelle che si occupano di lavorazione e trasformazione della lamiera. La forte verticalizzazione nel settore permette alla Società di non avere molti competitor e di poter offrire un prodotto di nicchia giustificando un prezzo più elevato rispetto ai classici gestionali

non verticalizzati.

Il settore di attività della società è identificato tramite il codice ATECO 62.01 - PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE. Azerouno è una software house, progetta, sviluppa e distribuisce software gestionali verticalizzati per il settore metalmeccanico.

I principali profitti della società derivano dalla vendita delle licenze software dei prodotti Concept oltre che dai contratti di manutenzione volti a mantenere costantemente aggiornati i software dell'utente finale.

La vendita avviene attraverso una fitta rete di vendita costruita negli anni grazie anche ai rapporti con i produttori dei software CAD/CAM integrati con le nostre soluzioni. Le vendite possono essere di due tipi:

- vendite a **clienti diretti** tramite le figure commerciali interne che si avvalgono anche di una rete di agenti e segnalatori; questi clienti vengono seguiti da Azerouno per quanto riguarda la formazione del prodotto e la successiva assistenza;
- vendite a **clienti indiretti** tramite una rete di rivenditori che oltre alla fase di prevendita si preoccupano della formazione e dei servizi di post-vendita; questi clienti vengono quindi assistiti in tutto e per tutto dal rivenditore e non hanno alcun rapporto con Azerouno

Verso i clienti diretti i profitti derivano quindi dalla vendita delle licenze software, dall'eventuale sviluppo di personalizzazioni, dai servizi di consulenza relativi alla formazione e dai contratti di assistenza e aggiornamento. Verso i clienti indiretti i profitti derivano invece dalla sola vendita della licenza software e dall'eventuale contratto di aggiornamento che il cliente finale decide di sottoscrivere per ricevere tutte le nuove versioni del software ogni qualvolta vengono rilasciate.

Per promuovere i prodotti la società partecipa alle principali fiere del settore, oltre a pubblicare pubblicità, case history e interviste sulle riviste del settore. Inoltre, i produttori dei software CAD/CAM e CAD 3D integrati fungono da segnalatori ritenendosi soddisfatti di tutti i progetti realizzati insieme. Ad oggi, tuttavia, la miglior promozione è comunque sempre il passaparola.

La sede legale ed operativa, e la seconda sede operativa dell'attività risultano inserite nella struttura urbanistica del comune di SAVIGLIANO, in un'area artigianale / industriale poco distante dal centro abitato. I servizi di AZEROUNO S.R.L. vengono erogati in tutta Italia con prevalenza nel nord.

Il principale prodotto progettato e sviluppato dalla AZEROUNO si chiama Concept. Il nome scelto rappresenta l'evoluzione che costantemente viene data ai prodotti: per il nostro modo di vedere le cose un software non può mai arrivare ad essere completo ma è costantemente migliorato e migliorabile, rimanendo di conseguenza costantemente nel percorso progettuale definito "Concept".

Dal prodotto Concept è nata una famiglia di software gestionali modulari verticalizzati per il settore metalmeccanico che ne condividono la piattaforma. Una delle principali caratteristiche che lo contraddistingue dagli altri software è la profonda integrazione con i più diffusi software CAD/CAM e CAD tridimensionali presenti sul mercato. Una volta acquistato il software il cliente può richiedere delle personalizzazioni qualora una sua problematica non venga soddisfatta dal gestionale: tendenzialmente tendiamo a verificare la richiesta del cliente per capire se è realmente una carenza del nostro software oppure un errato modo di lavorare del cliente. Qualora il metodo di lavoro del cliente sia corretto allora si procede ad una analisi funzionale (solitamente presso il cliente) da parte dei tecnici del Customer Service, successivamente all'analisi funzionale segue l'analisi tecnica da parte dell'ufficio Develop ed infine, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del cliente, passa allo sviluppo. Se la problematica gestita è riscontrabile presso altri clienti questa potrebbe diventare un nuovo modulo software vendibile agli altri clienti oppure, se l'entità della funzionalità è minima, rientra nell'aggiornamento e tutti i clienti vengono informati della nuova funzionalità. Questo permette di valorizzare il contratto di aggiornamenti.

I contratti che vengono stipulati con i clienti sono di tre tipi:

- **Contratto di Assistenza** che dà diritto all'assistenza clienti, alla teleassistenza e al monitoraggio dei ticket tramite l'area Azerouno Support Center
- **Contratto di Aggiornamento** che dà diritto a tutti gli aggiornamenti software e a tutte le nuove versioni rilasciate;
- **Contratto di Manutenzione:** che è l'insieme dei due contratti precedenti per avere diritto sia all'assistenza che agli aggiornamenti software,

I servizi annessi che vengono offerti sono la consulenza ai clienti per la formazione e organizzazione aziendale oltre che eventuali software di terze parti che vengono rivenduti in abbinamento ai nostri software.

3.2. Struttura organizzativa

La costruzione del presente Modello di organizzazione e gestione prende le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente, costituito dal sistema di procedure ed istruzioni operative interne, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi e dal Sistema di gestione aziendale.

La struttura di governance della Società viene evidenziata nei seguenti documenti, a cui si rimanda: verbali del CdA, Visura camerale e Statuto aggiornato e depositato. In sintesi, il sistema di amministrazione è gestito da un Consiglio di Amministrazione con n. 2 Amministratore Delegato, con poteri definiti, mentre il controllo contabile è esercitato da una società di revisione e da sindaco unico.

Inoltre, la struttura organizzativa che supporta il Modello di organizzazione e gestione di AZEROUNO S.R.L. è rappresentata da due principali strumenti di rappresentazione e progettazioni dei ruoli e delle mansioni aziendali, ossia dall'organigramma e dal mansionario, i quali fanno parte del Sistema di gestione:

- nell'organigramma viene schematizzata la struttura organizzativa della Società e vengono specificate le aree aziendali e le linee di dipendenza gerarchica.
- nel mansionario vengono individuate le mansioni aziendali e le relative competenze minime che un dipendente deve possedere per poter svolgere quella determinata mansione.

Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, AZEROUNO S.R.L. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, operano i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro, formalmente individuato con delibera del CdA;
- il preposto;
- il responsabile al servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alle emergenze e prevenzione degli incendi;
- il medico competente;
- i lavoratori.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società.

Struttura Organizzativa in materia ambientale

AZEROUNO S.R.L. considera lo sviluppo sostenibile un obiettivo prioritario nell'ambito delle proprie attività e ritiene la tutela ambientale un elemento fondamentale nello sviluppo del proprio business. La Società ha identificato le responsabilità in materia ambientale, conferendo opportuni poteri di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, il Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 assume pertanto responsabilità anche in ambito ambientale, al fine di garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni legali vigenti.

3.3. Strumenti a supporto della Direzione

In questo capitolo sono identificati ed illustrati sinteticamente tutti gli elementi di Corporate Governance che AZEROUNO S.R.L. ha implementato a garanzia del rispetto delle normative generali e di settore ed a supporto dell'efficienza dei processi gestiti, nonché tutti gli strumenti a supporto della Direzione.

Segregazione delle funzioni

La progettazione delle diverse attività all'interno della società è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo.

Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi un'identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni, coloro che le attuano e coloro che sono tenuti a svolgere sulle attività stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure aziendali.

Sistema di procure/deleghe e sistema autorizzativo

Il conferimento di deleghe e/o di procure avviene in ragione delle esigenze operative dell'Organizzazione e, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale.

Delega di funzioni e procura sono sostanzialmente sinonimi e corrispondono ad una transizione di specifici doveri/poteri aventi rilevanza in sede penale e civile, unitamente ai poteri ed agli strumenti effettivi per adempiere a tali attività. La procura viene attribuita tramite lo Statuto od atti notarili e bisogna darle adeguata pubblicità (per esempio tramite il deposito per la pubblicazione nel Registro delle Imprese) ed è opponibile ai terzi. Invece, delega (usata impropriamente), o più precisamente l'attribuzione di funzioni, è l'attribuzione di un incarico funzionale o di un potere all'interno dell'organizzazione.

La delega di funzioni è un atto interno all'organizzazione, che può essere reso operativo tramite delibere della Direzione, a differenza della procura, non è opponibile ai terzi. La delega oggi viene maggiormente intesa come delega delle decisioni: decisioni importanti ed irreversibili in merito alle strategie, all'organizzazione ed all'operatività, rendendo maggiormente flessibile, veloce e produttiva l'organizzazione nella sua interezza. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure ed i principi da rispettare sono i seguenti:

- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'organizzazione;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco le competenze richieste e i poteri conferiti al delegato;
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico e unico il soggetto a cui il delegato riporta;
- le deleghe devono contenere l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali e con le responsabilità assegnate;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri e risorse adeguati alle funzioni conferite;
- il soggetto delegato non deve presentare conflitti di interesse (attuali o potenziali);
- l'incarico affidato deve essere approvato dal soggetto delegato;
- gli atti di delega devono essere formalizzati in coerenza con le disposizioni di legge applicabili;
- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura.

In riferimento alle procure, ove predisposte, occorre rispettare questi ulteriori requisiti e principi:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna oppure, in caso collaboratori non dipendenti, di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- il conferimento della procura deve avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto. In caso di mutamento dello stesso da parte del procuratore, questi perderà la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento; qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di seguito previsto;
- ogni procuratore verrà informato del rilascio della procura con l'invio di apposita informativa contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti.
- fatta eccezione per i soggetti dotati di procura, nessun collaboratore può sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino l'organizzazione, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In taluni casi, possono infatti essere conferite anche procure speciali limitate per specifici atti.
- i poteri conferiti al procuratore non possono essere sub-delegati a terzi.

Tra i principali vantaggi di un adeguato sistema di deleghe e procure vi sono l'efficienza operativa, con articolazione delle responsabilità in coerenza con gli obiettivi aziendali, l'efficacia del processo decisionale, con allineamento nel tempo dei poteri attribuiti alla relativa responsabilità e posizione nell'organigramma, la coerenza del sistema di attribuzione dei poteri, nonché la chiarezza verso terzi e tutela dell'Organizzazione, con individuazione formale dei poteri attribuiti ai soggetti che possono assumere, in nome e per conto della Società stessa, obbligazioni verso terzi.

Un'attribuzione non coerente delle deleghe (e dei limiti di spesa ad esse correlate) espone l'organizzazione, ed i suoi rappresentanti, a molteplici rischi; pertanto, il sistema di deleghe e dei poteri di firma adottato deve venire costantemente applicato e monitorato nel suo complesso, nonché, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare coerente con l'organizzazione gerarchico funzionale dell'Organizzazione.

Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2 lett. c, del D.lgs. 231/2001, dispone che i Modelli prevedano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. La ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie di reato rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie della Società.

In particolare, le specifiche procedure interne relative alla finanza dispositiva possono essere di seguito rappresentate:

- esistenza di monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo:
 - controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato da parte dell'unità richiedente;
 - controllo della fattura ricevuta dal fornitore;
 - richiesta di disposizione di pagamento;
 - autorizzazione della Funzione competente;
 - verifica del pagamento;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Trattamento dei dati personali

La Società reputa di fondamentale importanza che il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati in tutti i processi avvenga in modo conforme al Regolamento Europeo n. 2016/679 ed alla normativa di riferimento, in condizioni di sicurezza per i diritti delle persone fisiche ed in modo tale da tutelare i dati e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato e utilizzo non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Certificazione del sistema di gestione per la qualità

AZEROUNO S.R.L. ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. La società al fine di garantire che il proprio Sistema di Gestione per la Qualità sia definito, attuato e migliorato regolarmente, ha individuato al proprio interno i processi e le interazioni tra gli stessi, operando nel seguente modo:

- sono determinati i processi necessari per il Sistema di Gestione e la loro applicazione nell'organizzazione;
- sono stabilite le sequenze e le interazioni tra detti processi;
- sono stabiliti i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e controllo dei processi svolti internamente e dei processi affidati all'esterno;
- è assicurata la disponibilità delle risorse e delle informazioni per il buon funzionamento dei processi;
- laddove necessario, i processi vengono monitorati, misurati ove applicabile e analizzati;
- sono attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e perseguire il miglioramento continuo.

Le attività di controllo del Sistema di gestione sono oggetto di specifico impegno da parte della Società, la quale si avvale di una struttura organizzativa interna articolata in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti nel pieno rispetto della normativa cogente e fa ricorso in modo costante a specifiche procedure adottate a tale scopo.

3.4. Destinatari del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza ed alla relazione intrattenuta con la Società, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, "Destinatari del Modello" e che sono emersi dall'analisi della struttura organizzativa aziendale:

- Soci;
- Consiglio di amministrazione
- Amministratori delegati (c.d. "Direzione")
- Dipendenti;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, tirocinanti, lavoratori in somministrazione di lavoro);
- Consulenti, collaboratori, rete di vendita, fornitori in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società;
- Clienti e terzi in genere che intrattengono rapporti con la Società a vario titolo;
- Funzioni sicurezza ex D.lgs. 81/2008: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, Addetto primo soccorso, Addetto antincendio, Preposti;
- Organismo di Vigilanza.

3.5. Processi aziendali

➤ PROCESSI PRIMARI:

- **EROGAZIONE DEL SERVIZIO**
 - SALES
 - SUPPORT
 - DEVELOP
 - R&D

- **FORMAZIONE**

➤ PROCESSI DI SUPPORTO:


- **DIREZIONE**
- **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**
- **GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ**
- **INFRASTRUTTURE**
- **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**
- **GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**
- **GESTIONE AMBIENTALE**
- **GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

MAPPA DEI PROCESSI

INPUT :
NECESSITA' DEL CLIENTE
REQUISITI COGENTI

PROCESSI DI SUPPORTO :
GESTIONE RISORSE UMANE
GESTIONE INFRASTRUTTURE
GESTIONE NC E AC
GESTIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE
CONTESTO
SWOT ANALISYS
RISK ASSESSMENT
AUDIT INTERNI
MONITORAGGIO DEI PROCESSI AZIENDALI
LEADERSHIP E RIESAME DELLA DIREZIONE

OUTPUT:
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
MIGLIORAMENTO CONTINUO
MANTENIMENTO QUOTE DI MERCATO
RISPETTO REQUISITI LEGALI GOGENTI



4. CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel Modello di organizzazione e gestione sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte degli enti allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale”, che l’ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti della Società, il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Il Codice etico adottato da AZEROUNO S.R.L. è un documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità aziendali rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 rappresenta un obiettivo del Modello. In tale ottica l’adozione di un Codice Etico quale strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice, infatti, mira ad aumentare i presidi aziendali finalizzati a ridurre il rischio di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, raccomandando o vietando l’adozione di determinate condotte.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare in modo continuo sull’idoneità ed efficacia del Modello e della sua osservanza, nonché di proporre l’aggiornamento, è affidato all’Organismo di Vigilanza.

I requisiti principali di tale Organismo possono essere così identificati:

- Autonomia e indipendenza, che si traduce nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente.
- Professionalità, ossia requisito collegato alle capacità tecniche di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità dello stesso. In particolare, i componenti dell’Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale d’analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico.
- Continuità di azione, secondo cui l’OdV deve:
 - svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
 - essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza.

Presso AZEROUNO S.R.L. è stato istituito l’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”), dotato di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto dalla Società.

5.1. Nomina e Composizione

La Società ha nominato Organismo di Vigilanza monocratico con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, con la quale viene inoltre stabilita la durata, nonché le risorse finanziarie da destinarsi a tale Organismo. Il conferimento dell’incarico è, in seguito, comunicato a tutti i livelli aziendali.

5.2. Durata dell’incarico e cause di cessazione

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza è fissata in minimo tre anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di amministrazione.

La cessazione dell’OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell’incarico;
- revoca per giusta causa dell’Organismo di Vigilanza da parte dei soci.

La sospensione o la revoca dell’OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;

- il coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV.

In caso di scadenza, l'Organismo uscente è tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dal Modello fino alla deliberazione di nomina del nuovo organismo.

5.3. Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società che ne compromettano l'indipendenza;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i soci, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi;
- l'esistenza di rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di amministrazione.

5.4. Funzioni, compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Società sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e l'adeguatezza dello stesso, ossia la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre alla Direzione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali, nonché in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere necessarie o opportune, nonché promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative di formazione volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure ad esso connesse, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all'interno della Società;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- predisporre il programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società, in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei Processi a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare alle informazioni e ai documenti aziendali, senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione;
- effettuare verifiche e ispezioni, anche senza preavviso;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti autorizzati e con le modalità previste dal presente Modello di organizzazione e gestione.

5.5. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

La Società assegna all'Organismo di vigilanza le risorse finanziarie ed umane ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, sono assegnate le risorse aziendali in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società e ai compiti spettanti all'OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che i soci provvedono ad assegnargli con cadenza annuale. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV. Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale.

5.6. Funzionamento dell'Organismo

L'OdV si riunisce periodicamente o a seguito di diretta convocazione del Legale Rappresentante.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale redatto per iscritto e sottoscritto dall'OdV. Il verbale deve riportare i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, e le decisioni.

I verbali delle riunioni e tutta la documentazione prodotta e ricevuta devono essere conservati in un apposito archivio accessibile al solo Organismo di vigilanza.

5.7. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D.lgs. 231/01, impone la previsione all'interno del Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello all'interno della Società. L'obbligo di flussi informativi strutturati è concepito quale strumento per l'OdV per:

- metterlo in grado di vigilare concretamente sull'efficacia ed effettività del Modello;
- l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile o contribuito al verificarsi dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli.

I flussi Informativi debbono pervenire all'OdV ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono indentificati i flussi informativi da comunicare all'OdV ad evento e/o periodicamente.

- Cambiamenti organizzativi impattanti e rilevanti

- Provvedimenti e/o notizie, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la società ovvero i suoi dipendenti o i componenti di organi societari
- Richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.lgs. 231/2001
- Informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché al loro svolgimento ed alle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001
- Modifiche della struttura societaria (nomina e revoca dell'Organo amministrativo, nomina e revoca della Società di revisione, modifiche dello Statuto, operazioni societarie)
- Aggiornamento / Implementazione sistema delle deleghe e dei poteri
- Visite, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti competenti (ASL, INPS, INAIL, GdF, Agenzia delle Entrate) e loro conclusione ed eventuali rilievi o sanzioni
- Incidenti significativi inerenti alla sicurezza informatica
- Notifiche di violazioni di dati personali (c.d. data breach) al Garante della privacy
- Comunicazioni circa incidenti aventi un impatto significativo sulla tutela dell'ambiente
- Comunicazione di infortuni mortali o con lesioni gravi o gravissime occorsi ai lavoratori o al personale di ditte esterne
- Modifiche organizzative e procedurali avanti impatto sul Modello di organizzazione e gestione.

5.8. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato l'organo amministrativo sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno annuale, nei confronti dell'Organo Amministrativo, tramite invio ed illustrazione di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione. L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo Amministrativo o dal Sindaco o dalla Società di revisione, con congruo anticipo, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'OdV potrà essere invitato a relazionare periodicamente, oltre che al Consiglio di amministrazione, anche al Sindaco o alla Società di revisione in merito alle proprie attività.

6. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

In conformità al D.lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), la Società ha:

- attivato un proprio canale di segnalazione interno per i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o in violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- adottato apposita policy di Whistleblowing, al fine disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing), la quale è comunicata internamente e messa a disposizione sul sito aziendale in apposita sezione.

In linea con il D.lgs. 24/2023, nel caso in cui dovessero riscontrarsi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, il soggetto che le ha poste in essere soggiacerà alle misure disciplinari di cui ai paragrafi che seguono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. Alle stesse sanzioni soggiace il segnalante che ha effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto".

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta previste dal Codice etico e/o dal Modello di organizzazione e gestione e dei protocolli di prevenzione in esso previsti, costituisce un requisito essenziale per attuare efficientemente il Modello, così come richiesto dal D.lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7). Pertanto, AZEROUNO S.R.L. attua il seguente sistema disciplinare, applicabile nei confronti del personale dipendente.

Tale sistema disciplinare è volto a prevenire e sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, ossia a violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione e gestione e/o del Codice etico da parte del personale dipendente

nei cui confronti esercita il potere disciplinare. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società ha adottato il presente sistema disciplinare e sanzionatorio nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice civile, dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile.

Costituiscono violazioni del Modello di organizzazione gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia del Modello stesso, quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto enunciati nel D.lgs. 231/2001. In generale, sono sanzionabili le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione del Modello di organizzazione e gestione finalizzata alla commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001;
- violazione del Modello di organizzazione e gestione che determini una situazione di concreto pericolo o lesione all'integrità fisica di una o più persone, in relazione ai reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001;
- violazione dei principi e delle regole comportamentali contenuti nel Modello di organizzazione e gestione;
- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice etico;
- violazione dei principi alla base del meccanismo di segnalazione delle violazioni.

Accertata la violazione, la Direzione contesta al soggetto interessato la condotta, a mezzo di comunicazione scritta contenente la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione e l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte e di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il soggetto interessato aderisce o conferisce mandato. A seguito delle eventuali controdeduzioni del soggetto interessato, la Direzione si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in conformità al CCNL di riferimento, sono i seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di un numero di ore della normale retribuzione definito dal CCNL;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un numero di giorni definito dal CCNL;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Tali fasi di contestazione ed irrogazione delle sanzioni sono condotte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e di quanto indicato nel CCNL applicabile.

8. INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE

8.1. Inosservanza da parte degli Amministratori

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte di uno o più degli Amministratori, AZEROUNO S.R.L., effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte degli Amministratori comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica ex art. 2383 c.c.;
- esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei casi in cui la violazione del Codice etico e/o del Modello costituisca altresì violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal Codice civile.

8.2. Inosservanza da parte del sindaco unico e/o della Società di revisione

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte del sindaco unico e/o della Società di revisione, AZEROUNO S.R.L. effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte dei sindaci e/o della Società di revisione comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica per giusta causa e previa approvazione del tribunale ex art. 2400 c.c.;

- esperire nei loro confronti l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. in virtù del rimando previsto all'art. 2407 c.c.

8.3. Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, agenti, liberi professionisti, consulenti etc.)

In caso di violazione da parte di collaboratori, consulenti esterni, e, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione, adotterà gli opportuni provvedimenti. Nello specifico, qualsiasi condotta posta in essere dai soggetti sopra indicati, in contrasto con le regole e principi comportamentali del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico, determina nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, i seguenti provvedimenti:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- l'applicazione di una penale, se contrattualmente prevista;
- la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

9. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata comunicazione e la costante formazione dei destinatari, in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nei relativi allegati, rappresentano valori imprescindibili per la corretta ed efficace attuazione dello stesso. L'attività di comunicazione e di formazione è garantita e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che ne identifica la migliore modalità di fruizione ed interviene con le opportune integrazioni.

9.1. Comunicazione

Il Modello di organizzazione e gestione deve essere necessariamente portato a conoscenza dei soggetti interessati che interagiscono con la Società. Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di AZEROUNO S.R.L. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari del Modello. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell'azienda.

AZEROUNO S.R.L. provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello di organizzazione, avvalendosi dei canali di comunicazione interna (aree riservate e/o condivise, bacheche, email etc) e comunicazione esterna (sito web).

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione.

9.2. Formazione

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e garantire la corretta attuazione del Modello, la Società organizza attività formative specifiche ed obbligatorie rivolte al personale dipendente coinvolto nelle attività sensibili. A tal fine, si individuano distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dal personale dipendente.

9.3. Revisione

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione ed al suo adeguamento almeno una volta all'anno e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione rilevante del Modello di organizzazione o del Codice etico, ovvero in conseguenza di cambiamenti normativi o della struttura organizzativa o di eventi che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone i necessari interventi alla Direzione aziendale.